

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Modifica del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 2005¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1970² per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue:

Art. 21

Termine
d'assegnazione

Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003³ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 2005⁴

Termine di referendum: 6 aprile 2006

¹ FF **2005** 4715

² RS **844**

³ FF **2003** 5745

⁴ FF **2005** 6659

